

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA, L'ADEGUAMENTO
DELLE STAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE MOBILE**

E

PROCEDURA DI LOCALIZZAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI

INDICE

ART.1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- OBIETTIVI DI QUALITA' PROTEZIONISTICI
- OBIETTIVI DI QUALITA' URBANISTICI
- AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.2 NORME DI RIFERIMENTO

ART.3 DEFINIZIONI

ART.4 LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI LOCALIZZAZIONE

ART.5 CRITERI DI COMPATIBILITA'

ART.6 PROCEDURA GENERALE DI LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SRB

**ART.7 PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DOCUMENTAZIONE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

- PROCEDURE AUTOPRIZZATIVE
- DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ART. 8 OBBLIGHI DEI GESTORI

ART. 9 CONTROLLO SUGLI IMPIANTI

ART.10 SANZIONI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Obiettivi di qualità protezionistici

Il presente Regolamento comunale ha lo scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in applicazione del Principio di Precauzione, quanto più possibile nel rispetto della legge vigente permettendo nel contempo l'esercizio del servizio pubblico di comunicazione mobile.

Obiettivi di qualità urbanistici

In base all'Art.8 della legge Nr.36 del 22 febbraio 2001, il presente Regolamento comunale si attua per ottenere un corretto utilizzo del territorio, nel rispetto degli standard urbanistici locali e dell'ornato edilizio esistente, a tutela del paesaggio, delle realtà artistiche e storiche ambientali.

Ambito di applicazione

Il Regolamento comunale si applica a tutti gli impianti di radio ricetrasmissione, sia provvisori che definitivi a servizio della comunicazione mobile, esclusi gli impianti mobili utilizzati dalla protezione civile in caso di calamità naturale, di ordine pubblico, militare e di vigilanza.

Art. 2 – Norme di riferimento

Il presente Regolamento comunale disciplina gli interventi in base alla legge quadro Nr.36 del 22 febbraio 2001, la quale detta i principi fondamentali diretti a garantire la tutela della salute dei cittadini in accordo con il Principio di Precauzione. Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 stabilisce i valori limite di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. Per gli aspetti di carattere amministrativo si applicano le norme del: "Codice delle Comunicazioni elettroniche" legge Nr. 259 del 1 agosto 2003.

Sono comunque fatte salve tutte le ulteriori procedure in materia edilizia e urbanistica previste dalla legge vigente e successive integrazioni.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento comunale si assumono le definizioni riportate di seguito.

- a) gestore: è una singola società concessionaria del servizio di tele comunicazione mobile;
- b) antenna radiobase: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base (SRB), a servizio di un singolo gestore, con frequenza tra 100KHz e 300GHz;
- c) stazione radiobase (SRB): è l'insieme di una o più antenne radiobase di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti dalla legge, destinati al collegamento radio dei terminali mobili con la rete fissa;

- d) impianto di installazione radiobase (SRB): è un insieme di più SRB realizzate nello stesso sito, ovvero impianto composto da uno o più gestori (co-site);
- e) limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori (valore limite fissato a 20V/m dal DPCM 8 luglio 2003);
- f) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine (valore limite fissato a 6V/m dal DPCM 8 luglio 2003);
- g) obiettivi di qualità: ai sensi del punto d) – Comma 1 - Art. 3 del D.Leg. Nr.36 del 22 febbraio 2001:
 - criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;
 - valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi (valore limite fissato a 6V/m dal DPCM 8 luglio 2003);
- h) siti sensibili: sono gli immobili destinati a soggetti meritevoli di tutela aggiuntiva, quali ad esempio, asili, scuole, strutture socio-sanitarie e le aree urbane densamente abitate.

Art. 4 - Linee guida per l'individuazione dei siti di localizzazione

Le linee guida da osservare per la localizzazione degli impianti di SRB a servizio della comunicazione mobile, sono riportate di seguito.

- 1) Utilizzo preferenziale delle aree di proprietà comunale per la gestione del territorio che spetta al Comune in qualità di tutore dei diritti dei cittadini. Il canone di locazione sarà di norma, destinato da interventi nel settore ambientale.
- 2) L'impiego di aree di proprietà comunale è una ulteriore garanzia per la cittadinanza di intervento diretto e immediato da parte dell'Amministrazione in qualsiasi caso di non conformità dell'impianto.
- 3) Le aree saranno scelte con particolare attenzione nei confronti dei siti sensibili (rif. Art. 3 - Definizioni) in relazione al valore del campo elettromagnetico.
- 4) Rispetto dell'ambiente soprattutto nelle aree destinate alle attività commerciali, turistiche, ambientali, storiche, culturali, ecc...

Dal punto di vista dell'implementazione tecnica si dovrà:

- 5) Ridurre il numero di impianti di installazione SRB ospitando più operatori sulla stessa infrastruttura (co-siting di più operatori sullo stesso palo) evitando il proliferare di pali sul territorio.
- 6) Per le ridotte estensioni delle aree edificate, devono essere preferiti i luoghi posizionati ai margini delle stesse o a bassa densità abitativa.
- 7) Impiegare apparati a ridotto ingombro, eventualmente interrati o in trincea, e utilizzare le migliori tecnologie disponibili.
- 8) La collocazione preferenziale delle antenne dovrà essere su pali o tralicci di altezza adeguatamente superiore a quella dagli edifici circostanti.

Per gli impianti esistenti che **non rientrano nei limiti di legge** (rif. Art.2 – Norme di riferimento), il gestore dovrà presentare il piano di risanamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, pena la chiusura dell'impianto. Il risanamento dovrà essere effettuato a totale carico del gestore.

Con lo scopo di portare il servizio pubblico a tutti i Cittadini residenti nelle aree comunali che l'hanno richiesto, l'Amministrazione ha facoltà di mettere a disposizione del gestore particolari agevolazioni di carattere economico per la realizzazione della relativa infrastruttura di rete.

Art. 5 – Criteri di Compatibilità

La compatibilità ambientale sarà valutata con il supporto di ARPAV, ULSS e tramite il contributo di consulenti esperti, sulla base di simulazioni di distribuzione del campo elettromagnetico appositamente realizzate per analizzare l'effetto dei nuovi impianti sul profilo elettromagnetico complessivo del territorio.

La compatibilità territoriale sarà valutata dall'Amministrazione comunale, per quanto di competenza degli Uffici Urbanistica ed Edilizia, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di qualità urbanistici, edilizi e di tutela complessiva del territorio. Le sagome e gli ingombri delle nuove installazioni dovranno tener conto del contesto urbanistico ed edilizio nel quale vengono inseriti.

A tale proposito dovranno essere **attentamente valutate** le richieste di nuovi impianti in zone di valore storico, culturale, architettonico, paesaggistico e ambientale nonché prossime a proprietà comunali per le quali siano previste future trasformazioni urbanistiche nel rispetto della nuova destinazione d'uso dell'area e della tipologia prevista per l'edificato.

Saranno invece **da preferire** le zone:

- prossime a infrastrutture della viabilità primaria quali rotonde stradali, aree prossime alla rete autostradale, relitti stradali, parcheggi, aree ecologiche, cimiteriali, ferroviarie, etc.);
- collocate in contesto industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a destinazione alberghiera.

Sarà **vietato** installare qualsiasi impianto di SRB sugli immobili destinati a soggetti meritevoli di tutela aggiuntiva, quali ad esempio, asili, scuole e strutture socio-sanitarie.

Art. 6 – Procedura Generale di localizzazione di nuovi impianti SRB

Al fine di garantire un corretto uso del territorio contemperando al meglio le esigenze di minimizzazione del rischio sanitario della popolazione con quelle di ottimizzazione del servizio di tele radio comunicazione mobile, i gestori del servizio, entro il 31 ottobre di ogni anno solare, devono obbligatoriamente presentare la loro proposta di piano annuale di sviluppo, aggiornamento e modifica della rete. La mancata o tardiva presentazione della proposta di piano comporta lo slittamento all'anno successivo delle loro richieste.

La proposta di piano di sviluppo della rete dovrà rispettare le finalità (Art. 1) e tenere conto dei Criteri di Compatibilità (Art. 5) del presente Regolamento. La richiesta di nuove aree di ricerca dovrà essere motivata da concrete e documentate esigenze di completamento del servizio primario di comunicazione mobile da ottenersi con il potenziamento e l'estensione della radio copertura. Il documento di piano di sviluppo, da redigere sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel

presente Regolamento, consiste nell'indicazione su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 delle nuove aree di ricerca nonché dei siti degli impianti esistenti. Qualora gli impianti ricadano in aree densamente popolate, la scala dovrà essere 1:5.000.

Nel caso in cui si rendesse necessario stendere un piano di localizzazione, avvalendosi del supporto tecnico di ARPAV e del servizio di consulenti esperti, l'Ufficio Tecnico Comunale valuterà le proposte pervenute dai gestori ed entro 90 giorni dalla presentazione dei piani di sviluppo, formulerà un elenco di siti candidati, in applicazione delle linee guida (Art. 4), nel rispetto dei criteri di compatibilità (Art. 5) e con le finalità (Art. 1) del presente Regolamento.

L'individuazione dei siti candidati avverrà tenendo conto dei piani di rete presentati da tutti i gestori per ottenere un quadro complessivo con tutte le richieste di nuove installazioni. Nei casi in cui il quadro complessivo contenente tutte le richieste di nuove installazioni e le relative modifiche producano una situazione radio protezionistica tale da superare i valori di campo ammissibili a termini di legge oppure siano in contrasto con le indicazioni contenute nel presente Regolamento, i gestori titolari della richiesta saranno chiamati a concertare con l'Ufficio preposto, siti alternativi di localizzazione.

Con lo scopo di tutelare la popolazione dai campi elettromagnetici meglio di quanto avverrebbe dalla mera applicazione della legge vigente (valori limite espressi dal D.P.C.M. 8 luglio 2003), saranno analizzati appositi elaborati di simulazione della distribuzione dei campi elettromagnetici generati dai nuovi impianti, integrati nel territorio con tutti gli impianti preesistenti e virtuali.

Il Piano Generale di localizzazione, predisposto su apposite tavole e completo delle argomentazioni che hanno portato alle singole scelte, sarà preventivamente presentato alla Commissione Consiliare competente prima di essere sottoposto all'**approvazione del Consiglio Comunale**.

Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale aggiornare annualmente il Piano Generale di localizzazione degli impianti di tele comunicazione mobile in base alle richieste di piani di sviluppo dei gestori.

Nell'ipotesi in cui, per imprescindibili motivi di piano industriale del Gestore, nel corso dell'anno di validità del Piano Generale di localizzazione, venissero modificate le premesse sulle quali si è sviluppato il piano di localizzazione attuale (nuove ed improcrastinabili urgenze dell'operatore), il gestore interessato dovrà informare l'Amministrazione comunale prima di attivare qualsiasi iniziativa per la ricerca autonoma di nuovi siti. In risposta a tale evenienza e nel rispetto delle linee guida per l'identificazione dei siti, l'Amministrazione proporrà eventuali soluzioni possibili, entro trenta giorni, per l'integrazione del piano di localizzazione. La nuova posizione sarà sottoposta a concertazione con la cittadinanza direttamente interessata.

Valutato il carattere temporale di urgenza dell'intervento che deve risultare localmente circoscritto e tale da non modificare sostanzialmente il Piano Generale di localizzazione, **il Consiglio Comunale ha facoltà di approvare la variante**.

Art. 7 – Procedure autorizzative e documentazione per la presentazione delle istanze.

Procedure autorizzative

Per le istanze di richiesta di autorizzazione all'installazione di nuovi impianti, gli Uffici comunali competenti esprimono la valutazione di conformità ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 259 del 1 agosto 2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) e individuano nella soluzione l'impiego degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità espressi nel presente Regolamento. Tali procedure prevedono il conseguimento in fase istruttoria del parere consultivo obbligatorio dell'ARPAV circa la conformità dell'impianto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 08 luglio 2003 ai sensi del D.Lgs. Nr.36/01.

In ogni caso il gestore informerà preventivamente l'Amministrazione pubblica della necessità di integrare la propria rete di radio copertura prima di attivare qualsiasi iniziativa per la ricerca autonoma dei nuovi siti, nei termini indicati nell'Art. 5 del presente Regolamento.

Documentazione per la presentazione delle istanze

Ogni istanza di richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'Art. 87 Dlgs. 259/03 e successive modifiche ed integrazioni, in duplice copia riportata di seguito.

- a) Copia delle Schede RB1 ed RB2 trasmesse all'ARPAV per il parere di compatibilità, come previsto dalla Circolare Regionale 9 agosto 2000 n. 14;
- b) Planimetria su CTR in scala 1:5.000 con il posizionamento dell'impianto, le direzioni di puntamento delle antenne e l'indicazione degli edifici presenti nel raggio di 350 m dall'impianto, ridotti a 200m per potenze inferiori ai 20W, con le relative altezze (shaping) e destinazioni d'uso degli edifici;
- c) Planimetria quotata in scala 1:500 dello stato di fatto e di progetto con indicazione del sedime degli edifici e dei manufatti esistenti e/o di progetto e delle relative aree di pertinenza;
- d) Scheda tecnica dell'impianto;
- e) Determinazione del volume di rispetto e dei lobi di trasmissione (in sezione orizzontale e verticale);
- f) Progetto architettonico con inserimento fotografico dell'impianto ed eventuale mimetizzazione, mascheramento o mitigazione dell'inserimento;
- g) Relazione descrittiva contenente i vincoli urbanistici esistenti, le componenti paesaggistiche,
- h) architettoniche e storiche dell'ambito interessato con l'indicazione delle misure previste per la mitigazione dell'impatto paesaggistico;
- i) Parere preventivo dell'A.R.P.A.V. per la compatibilità ambientale e, nel caso ne ricorrano i presupposti, parere dell'I.S.P.E.L.S. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro);
- j) Misurazione del campo elettromagnetico esistente prima della messa in funzione dell'impianto (V.I.E.), in corrispondenza degli edifici e/o luoghi abitati maggiormente esposti;
- k) Valutazione del campo elettromagnetico prodotto dal nuovo impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti da sorgenti preesistenti e/o previste;
- l) Dichiarazione del progettista attestante che la progettazione e la realizzazione dell'impianto vengono svolte con l'impiego della migliore tecnologia disponibile, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
- m) Dichiarazione del gestore attestante che le zone prossime all'antenna, in cui dovessero, per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche, essere eventualmente superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, saranno rese inaccessibili alla popolazione e comunque a qualsiasi altro soggetto, diverso da quelli indicati al secondo comma dell'art. 1 del già citato D.P.C.M., direttamente a propria cura e responsabilità;

- n) Titolo di proprietà o altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all'immobile sul quale si intende effettuare l'installazione dell'impianto, o la sottoscrizione della relativa Convenzione per le installazioni su proprietà comunali.

Per le aree sottoposte a vincolo ambientale è necessario compilare la documentazione tecnica nei termini richiesti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005: "Documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'Art. 146 – comma 3 – del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. Nr.42 del 22 gennaio 2004", contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta nelle sue diverse componenti comprese le eventuali infrastrutture connesse.

La relazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) precisa individuazione del tipo di vincolo ovvero riconoscimento del diverso tipo di tutela esistente nel sito interessato dall'installazione dell'impianto (Codice dei beni culturali e del paesaggio – DLgs. N° 42 del 22/01/2004);
- b) individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche ed archeologiche comprese nell'ambito interessato dall'intervento;
- c) indicazione delle misure previste per ridurre, mitigare e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico prodotto dalla nuova infrastruttura.
- d) Planimetrie, sezioni significative e prospetti in scala adeguata relativa allo stato di fatto e di progetto dell'impianto proposto, compresa corografia d'insieme in scala non inferiore a 1:5000; negli elaborati cartografici dovrà essere indicata la vegetazione esistente e/o quella di progetto.
- e) Documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa dei principali con visuali.
- f) Simulazione grafica relativa all'inserimento dell'impianto nel contesto circostante.

In allegato si riporta la bozza della Convenzione per la locazione delle aree comunali.

Art. 8 - Obblighi dei gestori

Nel rispetto del presente Regolamento comunale i soggetti gestori del servizio di tele comunicazione mobile e degli impianti radiotelevisivi dovranno:

- a) trasmettere la proposta di piano di sviluppo del nuovo anno entro il 31 ottobre dell'anno precedente;
- b) informare l'Amministrazione comunale prima di attivare qualsiasi iniziativa per la ricerca autonoma di nuovi siti;
- c) in caso di installazione dell'infrastruttura su area comunale, stipulare con il Comune apposita Convenzione in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione viene assoggettata. La Convenzione dovrà prevedere anche il pagamento annuale delle spese a copertura dei costi necessari per consentire all'Amministrazione Comunale o agli Enti da essa incaricati di effettuare le attività di controllo e monitoraggio degli impianti;
- d) aggiornare gli impianti esistenti adottando tempestivamente le migliori tecnologie disponibili sul mercato al fine di limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, comunicando regolarmente al Comune gli interventi di aggiornamento attuati sugli impianti;
- e) diminuire l'impatto visivo delle stazioni radio base con particolare attenzione all'ambiente storico, del centro cittadino e delle frazioni, in ragione degli avanzamenti tecnologici;

- f) prevedere - ove tecnicamente possibile - sistemazioni a terra di tutti i volumi dei nuovi impianti per le tele comunicazioni mobili secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, mettendo in atto tutti gli opportuni accorgimenti di mitigazione ambientale;
- g) modificare gli impianti esistenti in caso di evoluzioni normative riguardo ai limiti di esposizione nazionale ai campi elettromagnetici o, qualora necessario per motivi sanitari, in caso di variazioni al contesto edificato circostante;
- h) rendere inaccessibile alle persone la zona in prossimità dell'impianto dove possa eventualmente verificarsi il superamento dei valori di attenzione;
- i) comunicare tempestivamente al Comune ed all'ARPAV ogni necessità di variazione di potenza degli impianti rispetto a quella autorizzata, in particolare per quanto riguarda l'aumento della potenza massima degli stessi, al fine di ottenere il necessario nullaosta e autorizzazione preventiva e di fornire con continuità le informazioni necessarie all'aggiornamento del censimento degli impianti per tele comunicazione mobile e radiotelevisivi;
- j) contestualmente alla comunicazione di attivazione dell'impianto il Gestore deve presentare il certificato che attesta il superamento del collaudo dell'impianto;
- k) a cura e a spese del gestore, in sede di collaudo dell'impianto, sarà obbligatorio procedere alla misura del campo elettromagnetico in ogni punto dello spazio destinato alla permanenza prolungata ove la simulazione contenuta nella valutazione di impatto elettromagnetico o la simulazione per il rilascio del parere radio protezionistico abbia previsto un campo uguale o superiore alla metà del valore massimo ammesso dalla legge vigente.

Art. 9 - Controllo sugli impianti

L'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative rispetto ai controlli previsti dalla legge sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e le spese relative ai controlli e monitoraggi saranno poste a carico dei concessionari degli impianti in base alla Convenzione che gli stessi dovranno stipulare con l'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento.

Art. 10 - Sanzioni

In caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione fissati dalla vigente normativa e successive integrazioni, si procederà all'immediata chiusura dell'impianto nei termini stabiliti nella Convenzione per la locazione (Art.6 della Convenzione). In caso di inosservanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, saranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 15 (SANZIONI) della D.Lgs. Nr. 36/01 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA, L'ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI DI
TELECOMUNICAZIONE MOBILE**

BOZZA DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRENDOLA E - GESTORE - PER
L'INSTALLAZIONE SU EDIFICI/TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI APPARATI DI
TELECOMUNICAZIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella
sede municipale di via _____ n. _____, avanti a me
Segretario Generale del Comune di Brendola, si sono personalmente costituiti:

Il Comune di Brendola (VI), con sede in Piazza Marconi, 1 Codice Fiscale n. 00318760246
rappresentato dal Dirigente dell'area tecnica ing. Marco FRAU domiciliato per la carica nel
Palazzo Municipale di BRENDOLA, il quale agisce in forza della deliberazione della Giunta
Comunale n. _____ del _____, esecutiva nei termini di legge;

Il – GESTORE -, società soggetta a direzione e coordinamento di ... , con sede legale in
.... e sede amministrativa in ..., capitale sociale versato euro, e iscritto nel Registro
delle Imprese , in persona di, munito dei necessari poteri in forza di procura
speciale rilasciata dal notaio in data, repertorio n. (nel seguito
"Conduttore") - dall'altra parte -

nel seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente;

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

che il Comune di Brendola (VI) è proprietario sul territorio comunale di fabbricati/terreni
aventi sia natura patrimoniale che demaniale;

che il – GESTORE - giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994,
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 13 della Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio
1995, ha ottenuto l'assegnazione della concessione governativa per erogare un servizio di
comunicazione mobile sul territorio nazionale attraverso la propria rete di stazioni radio
base;

che il – GESTORE - ai fini della realizzazione di detta Rete nel territorio comunale di Brendola (VI), è interessata alla utilizzazione di un'area/immobile di proprietà del Comune di Brendola (VI) idonea/o all'installazione di apparati di telecomunicazione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 - Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Il Comune di Brendola (VI) concede in locazione al – GESTORE - che accetta il terreno/edificio (nel seguito "l'immobile"), sito in via, catastalmente censito al CT di Brendola Fg. xx mapp. Nnn, mmm, per complessivi mq. MM il tutto meglio individuato con colore giallo nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega alla convenzione sub A.

Il Comune di Brendola (VI) dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'immobile da parte della conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa di terzi.

Art. 3 - La convenzione avrà durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal giorno della sottoscrizione. Su richiesta scritta del – GESTORE -, la convenzione potrà essere rinnovata per sei anni, esclusivamente con la previa deliberazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.

Il Comune di Brendola (VI) consente che il – GESTORE - possa recedere anticipatamente dalla convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli impianti dovranno essere rimossi e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi nei termini di cui al successivo art. 5.

Art. 4 - Il canone, e' concordato e stabilito in Euro cifre/00 (lettere/00) + I.V.A. (se richiesta); tale importo, sarà pagato in 2 (due) rate semestrali anticipate e sarà aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

La prima rata sarà corrisposta entro 15 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire da parte dello SUAP.

I pagamenti saranno accreditati sul conto corrente bancario:

UNICREDIT BANCA S.P.A. – AGENZIA DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) “CONTO ENTE 3” N. 3469737 ABI 6355 CAB 60530.

Art. 5 - L'immobile sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale

radio telefonico (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni.

Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione e mantenimento dell'impianto e' condizione essenziale per tutta la durata della convenzione.

Il Comune di Brendola (VI) non e' responsabile per la custodia dell'immobile e dell'impianto.

Il – GESTORE - a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori per rendere l'immobile idoneo allo scopo per il quale viene concesso; sarà, altresì, a suo carico l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell'impianto.

A1 termine della concessione dell'immobile, il – GESTORE - provvederà a richiesta e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari e comunque entro 60 giorni dalla scadenza, a rimuovere quanto da essa installato e alla remissione dell'immobile in pristino stato.

Art. 6 – Il – GESTORE - si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile e solleva il Comune di Brendola (VI) da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Condittrice ha stipulato idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione.

In caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione per la tutela della popolazione dei campi elettromagnetici fissati dalla norma in vigore alla data di accertamento delle violazioni, il Comune di BRENDOLA (VI) procederà all'immediata sospensione dell'esercizio, fino all'attuazione delle misure necessarie alla riduzione a conformità dell'impianto. La violazione dovrà essere accertata mediante rapporto di prova prodotto da ARPAV o da altro laboratorio di misura accreditato mentre per i tempi di attuazione della sospensione faranno fede le date della comunicazione ufficiale tramite lettera raccomandata inviata al GESTORE.

Art. 7 – Il – GESTORE -, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, avrà facoltà di accedere all'immobile, in ogni momento, ventiquattr'ore su ventiquattro, festività comprese, per effettuare, nel corso della locazione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile al Comune ed a terzi.

Art. 8 - Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.

Art. 9 - A garanzia degli impegni presi con la presente convenzione, in particolare artt. 4 (pagamento del canone) e 5 (rimozione dell'impianto), il – GESTORE - offre garanzia fideiussoria rilasciata da società finanziaria debitamente autorizzata di importo pari al valore del canone annuale. Tale garanzia verrà consegnata al Comune di Brendola entro 40 (quaranta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione pena la risoluzione della stessa. Il – GESTORE - non inizierà i lavori di installazione dell'impianto prima della consegna della suddetta garanzia fideiussoria.

Art. 10 – Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute esclusivamente dal – GESTORE -.

Art. 11 - Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e della Legge 27 luglio 1978 n. 392 e delle altre leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di Brendola (VI)

Il – GESTORE -